



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Ricorsi / Rekurse – Nuovo Codice Giustizia Sportiva

Si ritiene opportuno riportare integralmente quanto previsto per la presentazione dei Ricorsi relativi ai Campionati dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva:

Man teilt einige Richtlinien des neuen Sportjustiz Kodex mit in Bezug auf die Einreichung von Rekursen bei den Meisterschaften:

Ricorso al Giudice Sportivo

Art. 67 Procedimento relativo al ricorso degli interessati

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata (Giudicesportivobolzano.lnd@legalmail.it), presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. (per le gare di Coppa entro le ore 12:00)
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata (Giudicesportivobolzano.lnd@legalmail.it), presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. (per le gare di Coppa entro le ore 18:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara)
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Contributo – Tassa Reclamo

Art. 48 Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

Si riportano gli importi previsti come Contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (tassa reclamo):

- Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo:
 - a) per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali:
78,00 Euro
 - b) per le società appartenenti al SGS
52,00 Euro
- Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale:
 - a) per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali:
130,00 Euro
 - b) per le società appartenenti al SGS
62,00 Euro

Reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale

Art. 76 Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata (cortesportivabolzano.lnd@legalmail.it), presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata (cortesportivabolzano.lnd@legalmail.it), presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno ferialo successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

Non si può ricorrere alla Corte Sportiva di Appello Territoriale nei seguenti casi:

Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 53 Modalità di comunicazione degli atti

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

Si ricorda che per tutte le gare di Coppa sono da rispettare le abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva:

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11236-comunicato-ufficiale-n-104-cu-n-76-a-figc-abbreviazione-termini-fase-regionale-coppa-italia-coppa-regione-e-coppa-provincia-ss-23-24/file>

Si pubblicano dei fac-simili per i preannunci e i ricorsi:

Fac-simile Preannuncio di ricorso in 1^ istanza al Giudice Sportivo:

PREANNUNCIO DI RICORSO

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Ill.mo
Giudice Sportivo Territoriale
presso il Comitato Regionale _____
(o presso la Delegazione Provinciale
di _____)
F.I.G.C. – L.N.D.
SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
preannuncia ricorso per la gara

.....
del Campionato di.....
disputata il

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

Fac-simile Ricorso in 1^ istanza al Giudice Sportivo:

RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Ill.mo
Giudice Sportivo Territoriale
presso il Comitato Regionale _____
(o presso la Delegazione Provinciale
di _____)
F.I.G.C. – L.N.D.
SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
con sede in, in persona del presidente
pro-tempore, sig. propone formale

ricorso

avverso l'esito gara/la regolarità di svolgimento della gara
del....., valevole per il Campionato di,
girone, per i seguenti

motivi

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

chiede

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva della
perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a
proprio favore
(ovvero) che venga disposta la ripetizione/il recupero dell'incontro in esame.

F.to Il Presidente della società

Allegati:

- a. ricevuta del preannuncio di ricorso;
- b. ricevuta comprovante l'invio di copia del presente ricorso alla controparte;
- c. i seguenti mezzi di prova:

Fac-simile Preannuncio di reclamo in 2^ istanza alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

PREANNUNCIO DI RECLAMO

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale _____
F.I.G.C. – L.N.D.
SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
preannuncia reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale
del Comitato Regionale/della Delegazione Provinciale di
..... pubblicata sul Com. Uff. n. del
con la quale è stata disposta la ripetizione della gara
(ovvero) con la quale è stata applicata alla reclamante la sanzione sportiva
della perdita della gara
.....
del Campionato di.....
disputata il

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

Fac-simile Reclamo in 2^ istanza alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale _____
F.I.G.C. – L.N.D.
SEGRETERIA
PEC: _____

La società pec
con sede in, in persona del presidente pro-
tempore, sig. propone formale

reclamo

avverso la sanzione della squalifica per gare effettive (o fino al) del
calciatore, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con
delibera pubblicata in data sul Comunicato Ufficiale n. del Comitato Regio-
nale/della Delegazione Provinciale di,
in ordine alla gara disputata il, vale-
vole per il campionato di, girone, per i seguenti

motivi

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

chiede

che la Corte sportiva d'appello territoriale adita voglia annullare la squalifica applicata al
calciatore(ovvero) riformare la decisione impugnata e conse-
guentemente ridurre la squalifica applicata al calciatore in misu-
ra equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

(Qualora la reclamante lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allegano i seguenti documenti:

- a.
- b.